



COMUNE DI ROVIGO

Ordinanza n. OD/2010/60

Rovigo, 23 febbraio 2010

**OGGETTO: Provvedimenti temporanei di limitazione della circolazione stradale, per la prevenzione e la riduzione degli inquinanti atmosferici nel territorio comunale
DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010 DIVIETO DI CIRCOLAZIONE**

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE AMBIENTE E SVILUPPO SOSTENIBILE, TRASPORTI E MOBILITA', SERVIZI PUBBLICI LOCALI, SISTEMI INFORMATIVI

Premesso:

- che il Consiglio Regionale del Veneto con deliberazione n. 57 dell'11 Novembre 2004, ha approvato il Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera, la cui zonizzazione è stata aggiornata con D.G.R. n. 3195 del 17/10/2006, stabilendo che le azioni mirate al contenimento dell'inquinante PM₁₀ devono essere attuate in modo programmato e obbligatorio nei comuni di fascia A (il comune di Rovigo, secondo l'attuale zonizzazione appartiene alla classe A1 Provincia) e che in tali zone devono essere predisposti piani di azione costituiti da provvedimenti da porre in essere in modo strutturale e programmatico ("Azioni integrate"), in combinazione con interventi da effettuare in fase di emergenza ("Azioni dirette"), volti alla mitigazione/risoluzione del problema di durata limitata e per porzioni definite del territorio;
- che tra le misure di carattere generale indicate sul Piano Comunale per la Qualità dell'aria (adottato con deliberazione di Giunta Comunale n. 333 del 29 dicembre 2005) per fronteggiare l'inquinamento dell'aria determinato anche dalle polveri sottili, al paragrafo 3.1.2, è stata indicata la necessità di svolgere campagne di sensibilizzazione, educazione ed informazione sull'inquinamento atmosferico;

Considerato:

- che con Ordinanza Dirigenziale n. 634 del 09.11.2009 è stato istituito il divieto di circolazione per le tipologie di veicoli più inquinanti nel periodo compreso tra il 23/11/2009 ed il 18/12/2009 e tra il 11/01/2010 ed il 26/03/2010, dal lunedì al venerdì, escluse le giornate festive infrasettimanali, dalle ore 8.00 alle ore 10.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00;
- che nell'ambito delle limitazioni alla circolazione, le domeniche ecologiche, più che una valenza effettiva per l'abbattimento dell'inquinamento hanno significato dal punto di vista della sensibilizzazione delle persone ad adottare comportamenti più attenti alla qualità dell'ambiente

Visto

- l'esito dell'incontro tra i Sindaci dei Comuni della Pianura Padana, avvenuto a Milano il 19 febbraio 2010, in cui, tra le altre azioni, è stata stabilita l'opportunità di

effettuare una giornata di blocco del traffico in tutte le città della Pianura Padana, individuata, appunto, nell'ultima domenica di febbraio;

- che la Giunta Comunale con decisione del 23 febbraio 2010 ha approvato un riferimento contenente indicazioni generali per l'applicazione del divieto di circolazione a tutti i veicoli nel giorno 28 febbraio 2010;

Visto:

- l'art.7 del D.Lgs.30 Aprile 1992 n.285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento);
- il D.M.21 aprile 1999, n.163 che individua i criteri ambientali e sanitari in base ai quali i Sindaci adottano le misure di limitazione alla circolazione di cui all'art, 7 del D.Lgs.30 aprile 1992, n.285 e ss.mm.ii.;
- l'art.107 del D.Lgs.18 agosto 2000 n.267, "Testo unico sull'ordinamento degli Enti Locali";

ORDINA

1. L' ISTITUZIONE DEL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE A TUTTI GLI AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI E CICLOMOTORI NELLA GIORNATA DI DOMENICA **28 FEBBRAIO 2010 dalle 9.30 alle 12.00 E DALLE 15.30 ALLE 18.00**;
2. CHE IL DIVIETO DI CIRCOLAZIONE SIA APPLICATO ALLA **PORZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE DELIMITATA DALLE SEGUENTI STRADE**, CHE NE RIMANGONO COMUNQUE ESCLUSE E, QUINDI, LIBERAMENTE TRANSITABILI:
 - VIALE DELLA PACE;
 - VIA DANTE ALIGHIERI;
 - VIA PORTA S. GIOVANNI;
 - CIRCONVALLAZIONE OVEST;
 - VIALE PORTA PO;
 - VIA S. BELLINO;
 - PIAZZALE S. BORTOLO;
 - VIALE OROBONI;
3. CHE SIANO INOLTRE APPLICATE LE ECCEZIONI DI CUI ALL'ALLEGATO A;
4. CHE LE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELLA PRESENTE ORDINANZA SIANO RESE ESECUTIVE A CURA DEL COMANDO DELLA POLIZIA MUNICIPALE;
5. CHE AI TRASGRESSORI SIANO APPLICATE LE SANZIONI AMMINISTRATIVE PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA;
6. CHE COPIA DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO SIA INVIATA AI SOTTOELENCATI SOGGETTI:
 - Albo
 - Provincia di Rovigo – Via L. Ricchieri (detto Celio), 10 Rovigo
 - Regione Veneto – Segr. Reg. Ambiente e Territorio Calle Priuli, 99 Cannaregio 30123 Venezia
 - Comando di Polizia Locale -SEDE
 - Ufficio Stampa - SEDE
 - Ufficio Relazioni con il Pubblico - SEDE
 - Prefetto – Via Celio, 12 Rovigo

- Questore – Via Donatoni, 9 Rovigo
- Comandante dei Carabinieri – viale Silvestri, 29 Rovigo
- Comandante della Polizia Stradale – Via Donatoni, 11 Rovigo
- Comandante dei Vigili del Fuoco di Rovigo – Via Ippodromo, 6 Rovigo
- Comandante della Guardia di Finanza – Via Badaloni, 28 Rovigo
- ULSS 18 – Viale Tre Martiri, 89 Rovigo
- Direzione Croce Rossa – Via Portello, 7 Rovigo
- S.U.E.M. – c/o ULSS 18 – Viale Tre Martiri, 89 Rovigo

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente ordinanza. Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al T.A.R. del Veneto entro 60 gg. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, decorrenti dalla data di pubblicazione dell'ordinanza all'Albo Pretorio.

IL DIRIGENTE

Ing. Michele Cavallaro

Allegato A

ELENCO DEROGHE

Le seguenti categorie di veicoli a motore sono **escluse** dai provvedimenti di limitazione:

- 1) veicoli alimentati a GPL o a gas metano purché utilizzino per la circolazione dinamica rigorosamente solo GPL o il gas metano;
- 2) veicoli provvisti di motori elettrici o ibridi (motore elettrico e termico);
- 3) veicoli al servizio di portatori di handicap (muniti di contrassegno di cui all'art. 12 del D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503), veicoli utilizzati per il trasporto di soggetti affetti da gravi patologie debitamente documentate con certificazione rilasciata dagli Enti competenti, ivi comprese le persone che hanno subito un trapianto di organi o che sono immunodepresse;
- 4) veicoli per il trasporto alle strutture sanitarie pubbliche o private per esigenze di urgenza sanitaria da comprovare successivamente con il certificato medico rilasciato dal Pronto Soccorso;
- 5) veicoli adibiti a cerimonie nuziali e al seguito (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- 6) veicoli di trasporto collettivo delle società sportive per l'accompagnamento di giovani atleti (max 18 anni) verso le strutture sportive, limitatamente al percorso casa-impianto sportivo e limitatamente ai 60 minuti prima e dopo l'inizio e la fine degli incontri, muniti di chiara identificazione (logo della società) e del titolo autorizzatorio con l'attestazione degli orari da parte del presidente/legale rappresentante della società sportiva;
- 7) gli autobus adibiti al servizio pubblico di linea e turistici, scuolabus, taxi ed autovetture in servizio di noleggio con conducente;
- 8) veicoli di servizio e veicoli nell'ambito dei compiti d'istituto delle Pubbliche Amministrazioni, compresa la Magistratura, dei Corpi e servizi di Polizia Locale e Provinciale, delle Forze di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle Forze Armate, degli altri Corpi armati dello Stato, del Corpo Diplomatico aventi targa CD, del Corpo Consolare aventi targa CC;
- 9) veicoli adibiti a compiti di soccorso, compresi quelli dei medici in servizio e dei veterinari, muniti di apposito contrassegno distintivo;
- 10) veicoli degli operatori sanitari in servizio di reperibilità, nonché i veicoli di associazioni e imprese che svolgono servizio di assistenza sanitaria e/o sociale (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- 11) autoveicoli che trasportano farmaci, prodotti per uso medico e prodotti deperibili;

- 12) veicoli utilizzati, per assicurare servizi manutentivi di emergenza (da documentare con le modalità previste al "titolo autorizzatorio");
- 13) veicoli di proprietà o in uso a imprese esercenti servizi pubblici essenziali o concessionarie di pubblico servizio;
- 14) autocarri adibiti a rimozione forzata dei veicoli e soccorso stradale;
- 15) veicoli appartenenti ad istituti di vigilanza privata per i servizi d'istituto;
- 16) veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 17) veicoli degli ospiti degli alberghi situati nell'area interdetta, limitatamente al percorso necessario all'andata e al ritorno dall'albergo, con obbligo di esposizione di copia della prenotazione;
- 18) veicoli con targa straniera;
- 19) veicoli utilizzati da direttori e giudici di gara per recarsi al luogo della manifestazione, lungo gli itinerari strettamente necessari per i relativi spostamenti.

Per particolari situazioni riguardanti l'organizzazione della mobilità e dei trasporti locali, potranno essere disposti ulteriori provvedimenti di deroga.

Titolo autorizzatorio

Il titolo autorizzatorio dei soggetti previsti nei precedenti punti, sarà dato da un'autocertificazione che dovrà contenere gli estremi del veicolo, del/dei giorno/i e le indicazioni dell'orario, del luogo di partenza e di destinazione, oltre alla motivazione del transito.

Dovrà essere esposta bene in vista ed esibita agli agenti di polizia stradale che ne facciano richiesta. L'autocertificazione dovrà contenere la seguente formula:

Il/la sottoscritto/a è a conoscenza delle conseguenze penali che derivano, ai sensi dell'art.76 del T.U. sull'autocertificazione, qualora la presente dichiarazione risultasse mendace a seguito dei controlli che il competente ufficio si riserva di eseguire in forza dell'art. 43 dello stesso T.U.